

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2023, n. 1622

**Cont. 490/21/CS "omissis + altri c/ Regione Puglia" – R.G. 788/2021 Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Autorizzazione al bonario componimento e approvazione verbale di conciliazione.**

L'Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dall'avv. Anna D'Eri, confermata dalle Dirigenti del Servizio Amministrazione del Patrimonio e della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

a) Con ricorso ex art. 409 c.p.c. i sigg.ri omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis e omissis, tutti operai irrigui appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'allora Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, si rivolgevano al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro (R.G. 788/2021 – n° cont. interno 490/21/CS) assumendo di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia dal 01.03.2000 (ex D.G.R. 131 del 17.02.2000) con C.C.N.L. per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, e di essere stati trasferiti dall'01.06.2010 all'Agenzia Regionale per le Attività irrigue e Forestali, ai sensi dell'art. 2112 c.c. nonché dell'art. 12 c. 2 lett. a) della L.R. n°3/2010 e dell'art. 31 del D. lgs. 165/2001.

I ricorrenti suddetti rappresentavano di aver ottenuto, con diverse sentenze passate in giudicato, il diritto a percepire differenze retributive a vario titolo (per es. mansioni superiori, a titolo di retribuzione per il tempo impiegato nel tragitto casa lavoro, indennità festività domenicali, ecc...), in danno della Regione Puglia.

A seguito di ciò, gli stessi ricorrenti lamentavano nei confronti dell'Amministrazione il mancato versamento su queste differenze stipendiali dei relativi contributi previdenziali per la quota a carico del lavoratore e/o di quella ricadente sul datore di lavoro.

Per tale ragione, i ricorrenti adivano il Tribunale di Bari – Sezione lavoro al fine di:

*"- dichiarare l'omissione contributiva della Regione che avrebbe causato un danno individuabile nella perdita parziale della pensione ovvero nel maggior importo che sarebbe loro spettato a titolo di pensione in caso di corretto adempimento contributivo;*

*- dichiarare prescritto il diritto dell'INPS a riscuotere i contributi omessi;*

*- conseguentemente, di condannare, ai sensi dell'art. 2116 c.c. la Regione al risarcimento del danno derivante dall'omissione contributiva corrispondendo ad ognuno dei ricorrenti una somma pari al capitale necessario alla costituzione di rendita vitalizia ragguagliata alla riserva matematica necessaria a costituire tale rendita (art. 13 L. 1338/1962) e, comunque, in misura non inferiore al maggior importo della pensione che sarebbe spettata ai singoli ricorrenti in caso di esatto adempimento e, in ogni caso, in misura non inferiore ai contributi indebitamente trattenuti ed omessi oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto per un valore ipotetico ricavato applicando alla base imponibile previdenziale una percentuale pari al 29,10% (ai sensi della circolare INPS n. 37 del 07.03.2019) per un totale complessivo di € 31.667,57 (omissis € 9.227,25; omissis € 6.580,52; omissis € 5.735,70; omissis € 8.593,21; omissis € 574,85; omissis € 590,49 e omissis € 375,55), oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificarsi;*

*- in subordine, di condannare la Regione Puglia a costituire in favore dei singoli ricorrenti la rendita vitalizia ex art. 13 c. 5 L. 1338/1962;*

*- di condannare la Regione, ai sensi dell'art. 2116 e art. 23 c.1 L. 218/1952, alla restituzione, in favore dei soli ricorrenti le cui differenze sono state corrisposte con atti dirigenziali e, non già a mezzo di procedure esecutive, delle somme trattenute e non versate all'INPS a titolo di contributi a carico del lavoratore per un importo complessivo di € 3.110,05 (omissis € 2.903,56 e omissis € 206,49), con eventuale nomina di CTU per la quantificazione del corrispondente danno, già calcolato in ricorso, in base alla circolare INPS suddetta.*

*- di rigettare ogni domanda avversa;*

- di condannare la Regione e l'INPS al pagamento delle spese legali in distrazione”.

B) Il ricorso *de quo* ha sollevato una problematica che la Sezione Demanio e Patrimonio ha cercato di risolvere benché non più datore di lavoro di questi operai, ma comunque solidalmente responsabile con il successivo datore di lavoro A.R.I.F., già a far data dall'istituzione dell'A.R.I.F. (ex L.R. n° 3/2010) presso la quale transitavano a partire dal 01.06.2010.

Nello specifico, al fine di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale di diversi lavoratori, l'Amministrazione regionale per il tramite dell'A.R.I.F. - attuale datore di lavoro e titolare della gestione previdenziale – previo trasferimento a tale Agenzia delle corrispondenti somme (atto dirigenziale n. 94 del 18.02.2019) provava ad effettuare per alcuni lavoratori, benché ora per allora, i versamenti all'INPS delle trattenute a titolo di ritenute fiscali e contributive accantonate in occasione del pagamento delle riconosciute differenze stipendiali (per esempio con Atti dirigenziali nn. 225/2017, 73/2018 e 858/2018).

Senonché, tali versamenti non venivano accettati dall'INPS in quanto ritenuti irricevibili per intervenuta prescrizione ai sensi della Legge n. 335/1995 (pec del 16.04.2019 prot. INPS.1600.16\_04\_2019.0088332).

La data di scadenza del termine per effettuare il versamento dei contributi, infatti, corrisponde al giorno 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce. Da detta data decorre il termine di prescrizione quinquennale. Conseguentemente, i contributi previdenziali dovuti su differenze stipendiali antecedenti l'ultimo quinquennio - ancorché riconosciute in base a sentenza - risultano prescritti laddove le sentenze medesime siano state rese in data successiva al detto termine prescrizionale ovvero oltre il tempo utile per il regolare versamento dei contributi, come nel caso di specie.

Unica alternativa, prevista dalla legge (ex L. n. 335/1995) per consentire, comunque, al datore di lavoro di poter adempiere all'obbligo contributivo è rappresentato dalla costituzione di rendita vitalizia reversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1961, n. 1338). Soluzione rinunciata dai ricorrenti in detta sede come più avanti si preciserà.

C) In effetti, tenuto conto di tale situazione, a seguito della notifica del ricorso, la Sezione Demanio e Patrimonio, con pec prot. n. 9060 del 18.05.21 rappresentava all'Avvocatura regionale di aver già provveduto all'inoltro delle domande di rendita vitalizia.

In ogni caso, in ordine alla richiesta di restituzione dei contributi a carico dei lavoratori trattenuti in sede di liquidazione delle differenze retributive (a mezzo di apposito atto dirigenziale), l'Amministrazione precisava che ne aveva tentato invano il versamento all'INPS a causa dell'intervenuta prescrizione.

Stante, dunque, l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a poterli versare (Cass. n. 11140/01; Cass. n. 4349/02), restava ferma la possibilità per gli interessati di richiederne la restituzione ovvero di costituire una rendita vitalizia a ciò deputata.

D) Giunti all'udienza del 12.11.2021 le parti in causa esponevano le rispettive posizioni ed il Giudice adito formulava alle medesime una proposta conciliativa nei seguenti termini: “a) *Risarcimento del danno cagionato ai lavoratori pari alla contribuzione previdenziale dovuta e non versata così come risultante dal prospetto riportato a pag. 10 del ricorso introduttivo senza alcun aggravio per svalutazione monetaria ed interessi: in sostanza la Regione Puglia dovrebbe corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, ai lavoratori quelle somme che ha omesso di versare all'INPS a titolo di contributi previdenziali – ormai prescritti e già impegnati ed accantonati in virtù delle delibere richiamate in ricorso – senza alcun aggravio di costi per svalutazione monetaria ed interessi; si eviterebbe, così un aggravio di spese (anche relative ad una eventuale CTU) che potrebbe derivare da una possibile condanna generica. b) Restituzione in favore dei soli ricorrenti interessati (omissis e omissis) delle somme trattenute ai lavoratori e non versate all'INPS a titolo di 'Contributi INPS a carico del lavoratore', così dettagliatamente illustrate a pag. 4 punto d) del ricorso introduttivo, senza alcun aggravio per svalutazione monetaria ed interessi; c) pagamento da parte della Regione Puglia di un contributo spese legali simbolicamente quantificato (trattasi di 7 distinte posizioni) in complessivi euro 3.500,00 (euro*

500,00 per ogni posizione) oltre anticipazioni ed accessori di legge da versarsi in favore dell'avv. omissis quale difensore antistatario".

E) La Regione Puglia, valutata la predetta proposta conciliativa formulata dal Giudice adito, con particolare riferimento alla richiesta di controparte (sub a. del verbale succitato) di *"risarcimento del danno cagionato ai lavoratori pari alla contribuzione previdenziale dovuta e non versata senza alcun aggravio di svalutazione monetaria ed interessi"*, innanzitutto, rimarcava (pec prot. 999 del 25.01.22) che l'aliquota del 29,10% corrisponde alla sommatoria dei contributi a carico del datore di lavoro pari al 20,26% e dei contributi a carico del lavoratore pari allo 8,84%. Alla luce di ciò precisava che, per i lavoratori omissis e omissis, pagati con atti dirigenziali da parte della Regione, i contributi omessi risultavano e risultano pari in totale al 29,10% (in quanto trattenuti e non potuti versare all'atto di impegno e liquidazione) mentre, per tutti gli altri ricorrenti, pagati a seguito delle attivate procedure esecutive e, dunque, al lordo della quota dei contributi a carico del lavoratore dell'8,84%, i contributi risultavano e risultano pari al 20,26%.

Conseguentemente, le richieste così come formulate dalla controparte, a pag. 10 del ricorso, non potevano corrispondere all'effettiva contribuzione previdenziale dovuta e non versata.

Circa la richiesta di risarcimento danni, la Regione Puglia osservava che, per giurisprudenza costante, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa di cui all'art. 2116 c. 2 c.c., sorge solo nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale o assistenziale (ex plurimis Cass, n. 3773/99). Pertanto, il lavoratore potrà far valere l'omissione contributiva, in tal caso dovuta all'irricevibilità per prescrizione, attraverso un'azione in forma specifica ex art. 13 L.n. 1338/1962 ovvero con una richiesta risarcitoria, ma solo al momento in cui si verifichi l'evento pregiudizievole ovvero il raggiungimento dell'età pensionabile.

Pertanto, rammentato che per tutti i ricorrenti la Regione aveva già fatto istanza di rendita vitalizia (ex art.13 L. 1338/1962), conformemente a quanto richiesto con la proposta conciliativa di cui al verbale di udienza succitato, l'Amministrazione si dichiarava disponibile, per spirito conciliativo e previa rinuncia da parte dei beneficiari alla domanda di rendita vitalizia già presentata, alla corresponsione degli importi di seguito riquantificati in misura esattamente pari alla contribuzione previdenziale dovuta e non versata, con espressa rinuncia degli stessi alla svalutazione monetaria, agli interessi e al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c..

Per le ragioni sopra dette, la Regione rappresentava, altresì, che quanto riportato al punto sub b) della proposta conciliativa formulata dal Giudice adito, non poteva essere condiviso in quanto mera duplicazione dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore.

F) A seguito di molteplici scambi epistolari, si arrivava con la controparte all'accordo e allo scambio della bozza di conciliazione con cui si proponeva, a titolo di mancata contribuzione previdenziale (impossibile a versarsi all'INPS per intervenuta prescrizione già precedente alle sentenze di riconoscimento delle differenze retributive), la corresponsione di un importo complessivo di € 24.971,69, senza aggravio in termini di interessi e rivalutazione, (derivante dai seguenti importi individuali: omissis € 9.227,25 con aliquota al 29,10% - omissis € 375,55 con aliquota al 29,10% - omissis € 4.581,49 con aliquota al 20,26% - omissis € 3.993,31 con aliquota al 20,26% - omissis € 5.982,76 con aliquota al 20,26% - omissis € 400,22 con aliquota al 20,26% - omissis € 411,11 con aliquota al 20,26%), oltre spese legali complessive pari ad € 5.365,92 (di cui onorari per € 3.500,00, spese documentate per € 259,00, spese forfettarie al 15% per € 525,00, CAP 4% € 161,00, IVA al 22% € 920,92, ritenuta d'acconto per € 805,00); fermo restando la rinuncia delle controparti alla domanda di rendita vitalizia, già presentata dalla Regione, e al giudizio in essere.

Riepilogando, con l'adesione alla suddetta proposta conciliativa, rivista alla luce delle dovute osservazioni e correzioni poc'anzi descritte, si arriva alla corresponsione di un importo di gran lunga inferiore (€

24.971,69) rispetto a quanto erroneamente preteso in ricorso (€ 34.777,62 monetaria), con un evidente risparmio economico sia in termini di sorte capitale (di € 9.805,93) che di interessi e svalutazione monetaria, e di risarcimento danni ex art. 2116 c.c. di fatto, totalmente rinunciati. In altri termini, con tale accordo, l'Amministrazione corrisponde gli importi effettivamente già dovuti ma non potuti versare nel contempo evitando l'alea del giudizio con i potenziali aggravii in termini di spesa e di procedura.

Tutto ciò premesso, pertanto, si chiede alla Giunta Regionale l'approvazione dell'Accordo conciliativo raggiunto.

#### PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell'istruttoria favorevole svolta dalla Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del Patrimonio, sulla base del parere favorevole reso dall'Avvocato difensore della Regione, Avv. Carmen Cassano che, a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere favorevole ai soli fini deliberativi, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.

#### VISTI

- la Legge Regionale n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023";
- la Legge Regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025";
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009".
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".
- Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

#### VISTO, INOLTRE, CHE

- l'operazione contabile che si propone assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni vigenti.

#### GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

**VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE**

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente *deliberazione/ determinazione* è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- *diretto*
- *indiretto*
- X *neutro*
- *non rilevato*

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La spesa derivante dal presente provvedimento viene quantificata complessivamente in € 30.337,61= di cui:

- € 24.971,69= a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali che trova la propria copertura finanziaria alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.R. 15/94 - oneri da contenzioso C.R.A. 10.6" P.D.C.F. 1.10.05.04, in favore dei ricorrenti nella misura individuale specificata nell'atto di conciliazione alla presente delibera quale parte integrante da non pubblicare, denominato Allegato A;

- € 5.365,92= a titolo di spese legali lorde (di cui € 805,00 da trattenere a titolo di ritenuta di acconto) da imputare al capitolo 1317 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 P.D.C.F. 1.10.05.04 C.R.A. SPESA 10.04 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali", in favore del difensore antistatario, come da nota spese.

Dare mandato alla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio di procedere con propri atti, nel corrente esercizio finanziario all'impegno della predetta somma complessiva di €30.337,61= e alla seguente liquidazione, entro e non oltre 120 gg. dalla sottoscrizione dell'approvando verbale di conciliazione, a saldo e stralcio per la chiusura della controversia pendente dinanzi il Tribunale di Bari Sez. Lav. n. 788/2021 R.G. (cont. 490/21/CS), così suddivisa: € 24.971,69= in favore dei ricorrenti secondo gli importi individuali stabiliti nel verbale di conciliazione oggetto di approvazione della presente delibera ed € 5.365,92= per spese legali lorde in favore del legale antistatario, il tutto come meglio specificato nel verbale di conciliazione denominato Allegato A, parte integrante della presente delibera, da non pubblicare ai fini della privacy.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la conciliazione giudiziale della controversia pendente presso il Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 788/2021 R.G. (cont. 490/21/CS), per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, denominato Allegato A, sottratto alla pubblicazione;
3. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione, autorizzando il Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Sezione Demanio e Patrimonio a sottoscriverlo con l'assistenza dell'Avvocato interno difensore dell'Amministrazione e a porre in essere i consequenziali provvedimenti amministrativi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione denominato Allegato A riportante dati riservati e/o personali;
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'Avvocatura regionale per i successivi adempimenti, nonché al difensore dei ricorrenti;

6. di comunicare il presente accordo transattivo, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'INPS – Direzione Generale, in quanto parte del giudizio oggetto della presente transazione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile P.O. "Contenzioso Amministrativo" (Anna D'Eri)

La Dirigente "Servizio Amministrazione del Patrimonio" (Anna De Domizio)

La Dirigente della "Sezione Demanio e Patrimonio" (Costanza Moreo)

L'Avvocato incaricato della difesa regionale (Carmen Cassano)

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale (Rossana Lanza)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture" (Angelosante Albanese)

L'ASSESSORE "Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti."  
(Raffaele Piemontese)

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

##### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge

##### DELIBERA

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la conciliazione giudiziale della controversia pendente presso il Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 788/2021 R.G. (cont. 490/21/CS), per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, denominato Allegato A, sottratto alla pubblicazione;
3. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione, autorizzando il Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Sezione Demanio e Patrimonio a sottoscriverlo con l'assistenza dell'Avvocato interno difensore dell'Amministrazione e a porre in essere i consequenziali provvedimenti amministrativi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nella

versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione denominato Allegato A riportante dati riservati e/o personali;

5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'Avvocatura regionale per i successivi adempimenti, nonché al difensore dei ricorrenti;

6. di comunicare il presente accordo transattivo, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'INPS – Direzione Generale, in quanto parte del giudizio oggetto della presente transazione.

Il Segretario Generale della Giunta  
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2023	51	20.11.2023

CONT. 490/21/CS "OMISSIS + ALTRI C/ REGIONE PUGLIA" # R.G. 788/2021 TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO -  
AUTORIZZAZIONE AL BONARIO COMPONENTO E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

 Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 20/11/2023 14:38  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Responsabile del Procedimento**  
PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**  
D.SSA REGINA STOLFA

